



Regolamento didattico - parte normativa del Corso di Laurea in

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

HUMAN MOVEMENT AND SPORT SCIENCES

Classe L-22 SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

In vigore dall'a.a. 2022/2023

Art. 1 Requisiti per l'accesso al Corso di studio

Le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di ammissione sono quelle risultanti nel Regolamento didattico (parte didattica), Sezioni A3a Conoscenze richieste per l'accesso e A3b Modalità di ammissione della scheda SUA CdS.

Ulteriori requisiti possono essere stabiliti dal Consiglio di corso di studi e resi noti nel bando di concorso.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del corso di studio. Piani di studio individuali

Il piano didattico del Corso di studio non prevede l'articolazione in curricula.

Le modalità e i termini per la presentazione del piano degli studi da parte dello studente sono definiti annualmente e pubblicati sul sito internet del CdS. I piani di studio individuali conformi alle regole e al Piano degli Studi sono approvati d'ufficio, salvo per le attività formative scelte autonomamente dallo studente, per le quali la coerenza delle attività scelte con gli obiettivi formativi del CdS è approvata dal Consiglio di Corso di Studi anche tenendo conto degli specifici interessi culturali e di sviluppo di carriera dello studente.

In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il Calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico (parte didattica) prevede che le modalità di svolgimento delle attività didattiche del corso di studio siano di tipo convenzionale; di norma non più del 10% dei CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso possono essere erogati in modalità on line. Non sono previste particolari tipologie di attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.

Ogni anno accademico è suddiviso in quattro sottoperiodi, due nel primo semestre, tra ottobre e dicembre, e due nel secondo semestre, da febbraio a maggio.

Gli insegnamenti da 6 CFU si svolgono, salvo eccezioni deliberate volta per volta dal Consiglio di Corso di studio, nell'ambito di un sottoperiodo; quelli da 12 CFU nell'ambito di due sottoperiodi dello stesso semestre.

La didattica è fornita nelle seguenti tipologie:

a. Lezione cattedratica (frontale): lo studente assiste alla lezione tenuta dal docente ed elabora autonomamente i contenuti ascoltati;



b. Attività seminariale: lo studente partecipa a incontri regolari su tematiche specifiche da approfondire autonomamente e da discutere con il docente;

c. Esercitazione: lo studente partecipa ad attività svolte in aula o in palestra approfondendo attivamente con il docente i contenuti didattici delle lezioni;

d. Attività di didattica integrativa laboratoriale: prevede da parte dello studente un'applicazione pratica dei contenuti di studio da svolgersi in laboratorio o in palestra sotto la guida del docente o di personale incaricato di svolgere didattica integrativa.

e. Attività di tirocinio: lo studente sviluppa attività professionalizzanti sotto la responsabilità di un docente del Dipartimento e con il supporto di un tutor universitario e di un tutor dell'organizzazione presso cui si svolge il tirocinio. Tali attività si svolgono in contesti lavorativi e produttivi esterni coerenti con gli obiettivi formativi del Corso, con i quali siano state stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica in presenza può essere integrata con l'impiego di piattaforme formative a distanza, sia per la documentazione dei contenuti formativi, sia per lo sviluppo di esercitazioni e attività di rielaborazione individuale e a piccolo gruppo.

A ciascuna attività formativa è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno da parte dello studente, di cui 5 ore per le lezioni frontali e mediamente 20 ore dedicate allo studio individuale.

Gli insegnamenti che prevedono CFU di tipo pratico-esercitativo e/o laboratoriale sono i seguenti. Obbligatori: Tecniche e didattiche degli sport di squadra (modulo 2 dell'insegnamento Teorie, Metodi e didattiche dell'attività sportiva al I anno) per 9 CFU, Tecniche e didattiche degli sport individuali per 6 CFU (II anno), Teorie, Metodi e didattiche del movimento umano nelle età della vita per 2 CFU (I anno), Città attive e pratiche motorie (modulo 2 dell'insegnamento Pensare e percorrere la città, II anno) per 2 CFU, Psicologia del movimento umano e dello sport, (III anno) per 1 CFU, Metodi e Didattiche delle attività motorie rivisitate e adattate per 2 CFU (III anno). A scelta: Metodologia della ricerca educativa per 2 CFU (I anno) e, in opzione a scelta al III anno, Teoria dell'allenamento e metodi di valutazione per 2 CFU e Sport e intervento sociale per 2 CFU.

Gli insegnamenti che prevedono CFU di tipo esercitativo e/o laboratoriale sono altresì integrati da almeno 10 ore di didattica integrativa coordinate dal docente titolare e svolte da personale esterno appositamente incaricato.

Per il Tirocinio curriculare, il peso orario dei CFU è da intendersi come impegno orario complessivo da dedicare alle attività di apprendimento in ambito professionale. Per la prova finale non sono previste ore di didattica assistita.

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto ai sensi del successivo articolo 5.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Gli insegnamenti caratterizzati da lezioni frontali e seminari non prevedono l'obbligo di frequenza.

Le esercitazioni e i laboratori richiedono invece la frequenza obbligatoria minima del 70%.

I tirocini richiedono la frequenza del 100%.

Le propedeuticità sono definite tenendo conto del contenuto degli insegnamenti e dei settori scientifico disciplinari. Esse sono approvate dalla competente Struttura didattica, rese note con il piano di studio e riportate nei programmi degli insegnamenti.

Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determina l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico (parte didattica) elenca le attività formative che si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun



insegnamento e devono essere tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi. Per gli insegnamenti che includono attività esercitative e laboratoriali, sono previste forme di verifica pratico-applicative.

Il Presidente del CdS, anche sentito il parere della Commissione Paritetica docenti-studenti, verifica il rispetto delle modalità di svolgimento delle verifiche e la coerenza con gli obiettivi formativi.

Eventuali prove intermedie sono programmate dal Corso di studio, coerentemente con gli indirizzi del Dipartimento, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo, in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo.

Per l'acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il piano didattico indica un insieme di attività coerenti con l'ordinamento didattico del Corso di studio, all'interno delle quali lo studente costruisce il proprio piano di studi secondo le regole indicate nel piano didattico stesso.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di studio.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti in corsi di studio della stessa classe sono riconosciuti fino a raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Qualora effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente Regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in corsi di studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Il Consiglio di corso di studio valuta le richieste di riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dell'Università fino ad un massimo di 12 CFU nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità nella pratica sportiva svolta in ambito nazionale e internazionale (rappresentativa nazionale o contratto professionistico). Si ritengono inclusi gli studenti che hanno già avuto accesso al programma Dual Career;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università di Bergamo o altre Università hanno concorso fattivamente;
- c) quando si tratti di ruoli tecnici sportivi riconosciuti di alto livello (allenatore di rappresentative nazionali e formatore all'interno di federazioni o enti promozione sportiva) previa presentazione di opportuna documentazione.



Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi e le attività formative specifici del Corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Il Consiglio di corso di studio si riserva di valutare eventuali altre istanze non previste nei casi riportati.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di studio prevede lo svolgimento del tirocinio formativo o di orientamento con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini. Il tirocinio è collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione e può essere finalizzato alla preparazione della prova finale.

Il tirocinio si svolge, per 9 CFU equivalenti a 225 ore presso contesti professionalizzanti esterni sia sportivi (a qualsiasi livello) sia socioeducativi (no-profit o profit) che soddisfino i rigorosi criteri di qualità stabiliti dall'Ateneo e selezionati dal Corso di Studi.

Art. 11 Esami sovrannumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovrannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

Le modalità di svolgimento della prova finale sono quelle risultanti nel Regolamento didattico (parte didattica) della scheda SUA CdS Sezioni A5a Caratteristiche della prova finale e A5b Modalità di svolgimento della prova finale.

Art. 13 Iniziative per l'assicurazione della qualità

Il Corso di studio persegue la realizzazione, al proprio interno, di un sistema per l'assicurazione della qualità, in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dalla competente Struttura didattica.

Il sistema è descritto nelle sezioni D2 Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di studio e D3 Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative della Scheda SUA CdS.

Art. 14 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione paritetica docenti-studenti esprime un parere relativamente alla coerenza tra il numero di crediti assegnati alle attività formative previste e gli specifici obiettivi formativi programmati, in sede di istituzione ed eventuale modifica ordinamentale del Corso di studio.